Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 9 maggio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. **1813.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, numero 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, numero 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622 e 11 maggio 1951, n. 653;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

L'art. 321 relativo alla Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni, è così modificato:

« L'ordine degli studi, che comprende insegnamenti comuni per tutti gli iscritti e insegnamenti speciali per i non medici, è il seguente:

1° anno:

Medicina legale generale;

Tanatologia e tecnica delle autopsie medico-legali;

Laboratorio medico-legale e indagini di sopraluogo;

Lesività medico-legale;

Elementi di traumatologia clinica;

Elementi di metodologia attuariale e di statistica medica;

Nozioni generali di diritto;

Nozioni generali di biologia (per laureati in giurisprudenza).

2° anno:

Medicina legale applicata al diritto civile, penale e canonico;

Neuropsichiatria medico-legale;

Psicologia medico-legale e del lavoro;

Criminologia;

Elementi di fisiologia e di patologia del lavoro;

Elementi di legislazione igienico-sanitaria del lavoro;

Prevenzione degli infortuni e dei sinistri;

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

Assicurazioni invalidità, vecchiaia e contro la tubercolosi;

Assicurazione malattie;

Assicurazione vita;

Medicina legale militare e pensionistica ».

Art. 322. — « Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti comuni e speciali, vengono sostenuti al termine dei rispettivi anni di corso.

I candidati non possono essere ammessi agli esami se non abbiano ottenuto una attestazione di frequenza e di diligenza da parte del direttore della Scuola: non possono, inoltre, essere iscritti al 2° anno, se non abbiano superato gli esami di tutti gli insegnamenti del primo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 23. — FRASCA

LEGGE 20 aprile 1952, n. **421.**

Variazione della misura della indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1951, la indennità annua di L. 48.000 spettante ai membri e al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale auto-

noma delle strade statali a termini dell'art. 2, primo comma, del decreto Presidenziale 26 maggio 1949, numero 534, e la indennità annua di L. 18.000 spettante ai membri e al segretario del Comitato dell'Azienda medesima a termini dell'art. 3 del decreto suddetto, sono elevate rispettivamente a L. 96.000 e L. 36.000.

Art. 2.

Al maggior onere finanziario dipendente dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo si farà fronte per l'esercizio finanziario 1951-52 con i fondi stanziati nel capitolo 16 del bilancio della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 aprile 1952, n. 422.

Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della progettazione delle opere necessarie per la sistemazione di fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando anche studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro può occorrere per la redazione dei progetti esecutivi, è autorizzata la spesa di L. 450.000.000.

La spesa stessa verrà per L. 75.000.000 portata in aumento sul capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli dei tre esercizi seguenti, in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54 e L. 75.000.000 per l'esercizio 1954-55.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 75.000.000 afferente all'esercizio 1951-52 si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 aprile 1952, n. 423.

Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per provvedere alla esecuzione di lavori urgenti di sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria del fiume Reno, salvo il recupero delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.

L'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma è attribuita, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti dei lavori di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i lavori medesimi sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

La spesa di L. 2.000.000.000 di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Alla copertura del relativo onere viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento di variazioni).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge.

Art. 4.

Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1950-51 sono portate in aumento nell'esercizio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 424.

Inclusione dell'abitato di Faraone frazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, con il quale l'abitato di Faraone, frazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, fu incluso nella tabella *D* allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, è risultata la necessità di provvedere, per una parte dell'abitato, allo spostamento in nuova sede;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 9 novembre 1951, n. 3346;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Faraone, frazione del comune di Santo Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo — limitatamente alla zona sud e sud-est — è cancellato dalla tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 425.

Rettifica dei confini tra i comuni di Quiliano e di Altare (Savona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni n. 104, del 10 luglio 1949, e n. 1, del 5 gennaio 1952, del Consiglio comunale di Quiliano e le deliberazioni n. 7, del 28 aprile 1950, e n. 31, del 17 dicembre 1951, del Consiglio comunale di Altare, con le quali le Amministrazioni dei detti Comuni fissano d'accordo le condizioni di una rettifica dei propri confini;
Visti i pareri espressi in merito dalla Deputazione provinciale di Savona, con deliberazione 13 settembre 1949, n. 12, e dal Consiglio provinciale di Savona con deliberazione n. 29, del 26 novembre 1951;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 32 capoverso e 35, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I confini tra i comuni di Quiliano e di Altare sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Savona, udita la Giunta provinciale amministrativa provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Quiliano e di Altare in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 426.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto ad acquistare un fabbricato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali per l'economia e la ricostitu-

zione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 2 del 14 gennaio 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto ha stabilito di acquistare un fabbricato per ricavarne l'area su cui costruire la propria sede e la Sala Mercato di Grosseto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad acquistare il fabbricato sito in Grosseto via Cairoli, angolo via Montebello, di proprietà del sig. Luigi Ponticelli per ricavarne l'area su cui costruire la propria sede e la Sala Mercato di Grosseto, alle condizioni previste nella deliberazione n. 2 del 14 gennaio 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952.

Ulteriore determinazione degli Enti presso i quali possono essere destinati a prestare servizio i funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale collocati fuori ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1948, concernente il collocamento fuori ruolo di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per prestare servizio presso determinati Enti;

Ritenuto, in relazione all'importanza ed allo sviluppo recentemente assunto da Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di includere detti Enti fra quelli presso i quali è attualmente consentito di destinare, fuori ruolo, personale del Ministero;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da collocare fuori ruolo a norma dell'art. 19 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, possono prestare servizio, oltre che presso gli Enti indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1948, anche presso i seguenti Enti:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.);

Ente nazionale di assistenza per gli agenti ed i rappresentanti del commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.);

Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.);

Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.);

Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni (E.N.P.I.);

Istituto nazionale di medicina sociale;

Gestione INA-Casa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

PELLA — RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 7, *foglio n.* 72. — LA MICELA

(2129)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Bari presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ottomano dott. Otello, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Membri:

Panza avv. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Ranieri Gennaro, rappresentante del Genio civile;

Giccolella Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

La Notte dott. Francesco Saverio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Giesi Raffaele, Mari Antonio, Mincuzzi Michele, Artini Arturo, Elia rag. Giuseppe, Gentile Vito e Laforgia dott. Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Pietroforte Aldo, Bari Dionigi, Pichi Renato e Pescosolido Giuliano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Calabrese Maurizio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

E

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze del 23 dicembre 1947 e 29 settembre 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano;

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo dei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che i territori predetti presentano cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

Le zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, indicate nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Pisa per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa nel quale sono indicati i dati ed i confini delle zone sottoposte al presente vincolo.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ai comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso i competenti uffici dei Comuni ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo dei Comuni interessati.

Roma, addì 10 aprile 1952

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

p. *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RUMOR

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBRONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa

(*Riunione del* 23 *dicembre* 1947).

Presa in esame nuovamente la zona di Tombolo, San Rossore e Migliarino, in seguito a precisazioni ed accertamenti, fatti dalla Commissione, sono stabilite alcune varianti alle decisioni prese nella riunione del 10 novembre 1947, per le quali il perimetro delle zone vincolate risulta come qui di seguito specificato:

1) *Zona di Tombolo*. — Terreno confinato: dalla riva sinistra dell'Arno nel tratto tra il ponte di San Piero a Grado alla foce; dalla strada comunale, tra il ponte di San Piero a Grado sino allo sbocco nella via Aurelia Vecchia in San Piero a Grado; dalla via Aurelia Vecchia da San Piero a Grado al fosso Calambrone, nella confluenza a Stagno; dal fosso Calambrone nel tratto tra Stagno e il mare; dalla battigia, nel tratto dal Calambrone alla foce dell'Arno;

2) *San Rossore*. — Terreno confinato: dalla riva destra dell'Arno nel tratto compreso tra il punto in cui cade la perpendicolare alla riva abbassata dall'incrocio del fosso di confine con la strada Barbaricina, e la foce; dalla spiaggia nel tratto tra la foce dell'Arno e la foce del Serchio; dalla riva sinistra del Serchio nel tratto tra la foce fino al ponte della ferrovia sul fiume stesso; dalla sede ferroviaria nel tratto compreso tra il detto ponte della ferrovia e il fiume Morto; dal fiume Morto nel tratto compreso tra il ponte della ferro-

via e il fosso Cuccio; dal fosso Cuccio fino alla confluenza nel fosso di confine; dal fosso di confine sino all'incrocio con la strada di Barbaricina da una perpendicolare abbassata da detto incrocio sino alla riva destra dell'Arno;

3) *Migliarino*. — Terreno confinato: dalla riva destra del Serchio nel tratto tra il ponte della ferrovia fino alla foce; dalla battigia nel tratto tra la foce del Serchio e il confine della Provincia; dal confine della Provincia nel tratto tra il mare e il lago di Massaciuccoli; dal confine della Provincia nel tratto sul lago fino alla foce del fosso Magra; dal fosso Magra fino al Crociale; dal fosso che corre tra il Crociale e la ferrovia; dalla sede ferroviaria nel tratto compreso tra l'incrocio del fosso con la ferrovia fino al Serchio.

(*Riunione del* 29 *settembre* 1950, *ore* 17).

... il soprintendente, prof. Sampaolesi, richiama l'attenzione della Commissione su di una lettera del Ministero della pubblica istruzione in data 1° agosto 1950, relativa al vincolo panoramico delle tenute demaniali di San Rossore e di Tombolo proposto da questa Commissione nel verbale del 23 novembre 1947.

Tale lettera concerne la richiesta del Ministero della marina mercantile di apportare alcune modifiche al n. 1 del citato verbale e precisamente in luogo della dizione « dal fosso Calambrone nel tratto tra stagno e il mare » quella « dal canale dei Navicelli (s'intende il vecchio) nel tratto tra Stagno ed il braccio verso sud del canale dei Navicelli stesso.

La Commissione esaminati sulla planimetria i nuovi confini di vincolo, approva a voti unanimi la richiesta del Ministero della marina mercantile.

(*Omissis*).

(2062)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una vasta zona sita nell'ambito del comune di San Remo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 dicembre 1947 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata una vasta zona sita nell'ambito del comune di San Remo;

Considerato che l'elenco degli immobili facenti parte di detta zona è stato pubblicato ai sensi del citato articolo 2 della legge di tutela delle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di San Remo;

Viste le opposizioni presentate dal comune di San Remo, dalla Società Immobliare San Remo Torino, dal sig. Giuseppe Ferreri, dalle signore Fernanda e Giannangela Gonfalonieri, dalla signora Luisa Rosa Marescalchi, dal geom. Ettore Balbi, dal sig. Camillo Arioli, dall'ing. Mario Lardori, dal sig. Pietro Codoni, dalla Società Appalti Lavori Ferroviari Edili e Stradali (A.L.F.E.S.) e dall'ing. B. Fenolio;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un'importante complesso panoramico;

Decreta:

La zona comprendente gli immobili indicati nell'elenco redatto dalla Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di San Remo.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prederne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 10 aprile 1952

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBONI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANO

Commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali di Imperia

(*Estratto elenco compilato nella seduta del* 16 *dicembre* 1947 - *Verbale n.* 1)

Zona da sottoporre a vincolo nel comune di San Remo, compresa: fra il mare e la linea il cui tracciato ha inizio (a partire da ovest) seguendo la sponda sinistra del rio Foce sino ad incontrare la strada vicinale Foce che percorre quasi totalmente fino alla particella n. 121 del foglio XXXV della mappa catastale; segue il sentiero privato (a confine delle particelle numeri 125, 127 e 133 del foglio 35 lato a valle e delle particelle numeri 121, 119, 118 e 112 del foglio XXXV lato a monte dello stesso) sino ad incontrarsi con la strada rotabile San Bartolomeo, prosegue lungo questo sino alla sua origine (Rondò viale Carducci); percorre il viale Carducci sino alla proprietà Guardiale (particella n. 228 del foglio XXXV); segue oltre il confine sud della stessa proprietà avendo nel lato nord le particelle numeri 228, 227, 221, 223, 222, 282 e 273; e a sud le particelle numeri 248, 257, 268, 225 e 224, un tratto di strada vicinale; le particelle numeri 763, 270, 272 fino ad incontrare il corso degli Inglesi che lo segue fino a Rondò San Bernardo; discende da qui per via Costiglioli; incontra ancora il corso degli Inglesi di fronte alla Torre Traverso e lo segue passando dietro il Casinò Municipale fino alla sua origine in via G. Matteotti; percorrendo poi la via G. Verdi ed attraversando la sede ferroviaria raggiunge il battente del mare.

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1952.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Foggia, approvato con regio decreto 20 dicembre 1914, n. 6441, e quelli suppletivi, approvati rispettivamente coi regi decreti 17 gennaio 1929, numero 16384, e 6 maggio 1935, n. 2992;

Visto lo schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio di detta Provincia, compilato dal Ministero dei lavori pubblici, con il quale si estesero i limiti di demanialità del corso iscritto al n. 71 dell'elenco principale;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1935, n. 461, con il quale fu disposta la pubblicazione del detto schema di elenco;

Ritenuto che durante tale pubblicazione furono presentate varie opposizioni;

Visto il nuovo schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia, col quale, oltre alla cennata estensione di limiti di demanialità del sopra indicato corso d'acqua, furono iscritti fra le acque pubbliche altri corsi d'acqua, non compresi nei precedenti elenchi;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1939, col quale venne disposta la pubblicazione del detto nuovo schema di elenco;

Ritenuto che a causa della avvenuta distruzione dell'archivio del Genio civile di Foggia per i noti eventi bellici non è stato possibile accertare se a seguito della pubblicazione disposta col testè citato decreto Ministeriale furono o meno prodotte opposizioni;

Che perciò occorre ora disporre nuovamente la pubblicazione del detto nuovo schema di elenco, a norma di legge;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito del nuovo schema di terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Foggia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Foggia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio degli annunzi legali nelle segreterie dei comuni di Motta Montecorvino e di Volturino;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei Comuni medesimi, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio degli annunzi legali dell'avvenuto deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema dell'elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 aprile 1952

Il Ministro: ALDISIO

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
71 *a*	Canale delle Fontanelle	Fiumara di Volturino (n. 71 elenco acque pubbliche)	Motta Montecorvino	Dallo sbocco alle sorgenti in prossimità della strada statale n. 17
71 *b*	Canale Pozzo Nuovo	Id.	Id.	Id.
71 *c*	Canale della Lama	Id.	Id.	Id.
71 *d*	Fosso della Tortorana	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti in prossimità del tratturo Lucera Castel di Sangro
71 *e*	Fiumara Radicosa di Volturino	Id.	Volturino	Dallo sbocco alle sorgenti in prossimità del Boschetto Santa Lucia
71 *f*	Fosso Humara	Fiumara Radicosa	Motta Montecorvino	Dallo sbocco alle sorgenti a valle della strada comunale della Humara
71 *g*	Canale Santa Lucia	Confluenza della Radicosa e della Fiumara di Volturino	Volturino	Dallo sbocco alle origini in prossimità del Toppo Molinaro
71 *h*	Canale Giardino	Fiumara di Volturino	Id.	Dallo sbocco alle origini in prossimità dello abitato di Volturino

Visto, *il Ministro*: ALDISIO

(2060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo di collaborazione economica tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.

Addì 28 aprile 1952 è stato effettuato a Rio de Janeiro lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo di collaborazione economica tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1950, n. 1166.

(2121)

Scambio delle ratifiche dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.

Addì 28 aprile 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 26 novembre 1951, n. 1592, è stato effettuato a Rio de Janeiro lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.

(2122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali d'interessi relative a titoli del Consolidato

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute per le rate semestrali d'interessi al 1° luglio 1950 relative ai certificati del Consolidato 3,50 % (1906) n. 539326 di annue L. 315 e n. 824505 di annue L 94,50, intestati a Datta Lodovico fu Luigi, domiciliato a Torino.

Ai termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della 1a pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento delle dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 30 aprile 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2094)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 46.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 448205 di annue L. 105, intestato a Bonucci Eugenia fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Giovanna fu Agostino, vedova Bonucci, domiciliata a Chiusi della Verna (Arezzo).

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà a sensi dell'art. 75 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 maggio 1952

Il direttore generale DE LIGUORO

(2096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	634,75
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,92	633,25
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	633,80
» Torino	624,93	637,25
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,91	636,40

Media dei titoli del 9 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,55
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	66,40
Id. 5 % 1935	95,625
Redimibile 3,50 % 1934	72,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	91,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 633,52

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Frosinone di un mutuo di L. 32.280.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2076)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 9108/12106-2-16 in data 20 giugno 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, un concorso per esami a cinque posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Considerata la necessità che dei cinque posti autorizzati con la nota predetta, uno sia messo a concorso per i laureati in fisica od i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica;

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in fisica od in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione personale miniere), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate, l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta bollata da L. 32 rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui all'art. 4, numeri 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

f) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

i) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, in virtù della legge 10 ottobre 1950, n. 843, dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei

territori delle ex colonie italiane, di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660 e per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, in virtù della legge 1° ottobre 1951, n. 1140;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti di età debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, primo comma.

Qualora le Università o gli Istituti superiori equiparati dello Stato presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di laurea, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma di laurea dovrà essere redatta su carta bollata da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami e nell'esame di laurea, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 85, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3) del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 32 con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, l'interessato dovrà precisarne gli estremi di rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta bollata da L. 24, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 32, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva sempreché il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per servizio ed i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità su carta bollata da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti per servizio e dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per servizio ed i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta bollata da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non maritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione

prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta bollata da lire 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 40;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *p*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di geologo allievo in prova nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

1) principii della geologia generale con particolare riguardo alle strutture tettoniche, alla litologia e proprietà fisiche delle rocce;

2) fondamenti di fisica inerenti ai metodi di prospezione geofisica, gravimetrici, magnetici, sismici, elettrici, di radioattività.

Prova orale:

La prova orale verterà oltre che sugli argomenti sopraelencati per le prove scritte, su nozioni di legislazione mineraria, di diritto amministrativo, di statistica e su lettura e traduzione di testi in una lingua straniera scelta tra il francese, l'inglese e il tedesco.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere oltre che la prova orale obbligatoria di una delle tre lingue, anche quella facoltativa, scritta e orale, di una o di tutte e due le restanti lingue.

In tal caso, la prova facoltativa di ogni lingua consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano e la prova orale in una conversazione dalla quale dovrà risultare che il candidato ha effettiva conoscenza della lingua o delle lingue per le quali ha chiesto di sostenere le relative prove facoltative.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio, sarà costituita:

a) da un direttore generale del Ministero;

b) dall'ispettore generale direttore del servizio geologico;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da due professori di università o di istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660, e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

Art. 11.

Il vincitore sarà assunto in qualità di geologo allievo in prova nel ruolo di gruppo *A* del servizio geologico del Corpo delle miniere e conseguirà la nomina a geologo allievo, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità.

Al vincitore che conseguirà la nomina a geologo allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza assegnata.

Il medesimo se già impiegato di ruolo, conserverà il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e, se già impiegato non di ruolo, conserverà a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione mensile di cui sia provvisto all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dello assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario di ufficio.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà chiamato a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nella tecnologia geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno.

Al termine dell'anno accademico, egli dovrà sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superi nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesserà di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, il vincitore del concorso sarà inviato a prestare servizio nell'ufficio geologico del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1º febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1952
Registro n. 12, *foglio n.* 54

(1987)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di « decorazione pittorica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 71).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « decorazione pittorica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 71);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « decorazione pittorica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 71), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Rossi Ilario di Fernando . . . punti 112 —
2. Pigato Orazio fu Diomiro . . . » 72,80
3. Destri Carlo fu Sante . . . » 68 —
4. Fornaciari Vivaldo di Giuseppe . . . » 63 —
5. Leonardi Nello di Ludovico . . . punti 58,30
6. Lepschy Gian Mario di Cesare . . . » 53,60
7. Jaccarino Giulio di Salvatore . . . » 51 —
8. Tamagnini Giannino fu Angela . . . » 48,80
9. Gandini Gino di Emilio . . . » 48,50
10. Bosco Francesco Paolo di Gioacchino . . . » 41 —
11. D'Emilio Alessandro di Alessandro . . . » 37 —
12. Conte Michelangelo fu Antonio . . . » 33 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1952
Registro n. 9, *foglio n.* 177. — BARONE

(1991)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Graduatoria del concorso per titoli ai posti di grado 9°, 10° e 11°, gruppo A, nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Monopolio Banane, indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regolamento per i servizi ed il personale della Azienda Monopolio Banane, approvato con regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1941, registro n. 429 Atti di Governo, foglio n. 110;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1951, registro n. 8 Africa Italiana, foglio n. 384, che bandisce il concorso per titoli ai posti di grado 9°, 10° e 11°, gruppo *A*, nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Monopolio Banane;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1951, registro n. 2 Africa Italiana, foglio n. 54, che costituisce la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali e la relazione della Commissione medesima in data 19 ottobre 1951 e 3 marzo 1952 e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le delibere numeri 175 e 188, rispettivamente del 20 ottobre 1951 e 6 marzo 1952 del commissario straordinario dell'Azienda Monopolio Banane;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ai posti di grado 9°, 10° e 11°, gruppo *A*, nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Monopolio Banane, indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1951:

1. Gaddini dott. Guido . . . punti 92 su 100
2. Sorrentino dott. Marcello . . . » 89 »
3. Corzino avv. Umberto . . . » 84 »
4. De Bellis avv. Francesco . . . » 77 »
5. Catalano dott. Ginesio . . . » 74 »
6. Morani dott. Vincenzo . . . » 69 »

Art. 2.

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine sopra indicato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1952
Registro Africa Italiana n. 10, *foglio n.* 397. — FLAMMIA

(2125)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il decreto prefettizio del 17 marzo 1951, n. 13505, con il quale venne bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1950, e successive modifiche;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dell'8 novembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271, del 24 novembre 1951;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per posti vacanti di medico condotto nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1950:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Spanò dott. Salvatore	punti	64,005	su 100
2.	Venuti dott. Mauro	»	62,87	»
3.	Di Prima dott. Silvestro	»	59,57	»
4.	Franco dott. Costantino	»	59,064	»
5.	Rolli dott. Pasquale	»	58,962	»
6.	Napoli dott. Damiano	»	58,797	»
7.	Giacalone dott. Tommaso	»	57,601	»
8.	Navarra dott. Michele	»	57,22	»
9.	Rodanò dott. Eugenio	»	57,102	»
10.	Arcidiacono dott. Letterio	»	56,057	»
11.	Cecchini dott. Salvatore	»	56,03	»
12.	Favarò dott. Calcedonio	»	55,216	»
13.	Trapani dott. Giuseppe	»	54,71	»
14.	Caronia dott. Cesare	»	54,677	»
15.	Sidari dott. Carlo	»	54,40	»
16.	Di Paola dott. Vincenzo	»	54,377	»
17.	Spagnolo dott. Francesco	»	54,184	»
18.	Amico dott. Giuseppe	»	53,68	»
19.	Messina dott. Antonino	»	53,155	»
20.	Modica dott. Giuseppe	»	53,11	»
21.	Carrubba Toscano Giovanni	»	53,036	»
22.	Pollani dott. Vincenzo	»	51,73	»
23.	Demma dott. Ignazio	»	51,413	»
24.	Nicastro dott. Giuseppe	»	51,23	»
25.	Sanfilippo dott. Giuseppe	»	49,939	»
26.	Gagliani dott. Michele	»	49,806	»
27.	Cuccia dott. Antonino	»	49,74	»
28.	Alongi dott. Michelangelo	»	49,28	»
29.	Martorana dott. Bartolo	»	48,903	»
30.	Baldanza dott. Giuseppe	»	48,69	»
31.	Cabibbo dott. Giuseppe	»	48,37	»
32.	Catalano dott. Giuseppe	»	48,253	»
33.	Paladino dott. Pietro	»	48,203	»
34.	Tantillo dott. Francesco	»	48,182	»
35.	Anselmo dott. Salvatore	»	47,88	»
36.	Priolo dott. Antonino	»	47,56	»
37.	Marini dott. Renato	»	47,386	»
38.	Coniglio dott. Anna Maria	»	47,32	»
39.	Farina dott. Mariano	»	47,19	»
40.	Riili dott. Rosolino	»	47,068	»
41.	Vinci dott. Calogero	»	46,68	»
42.	Li Pira dott. Bonaventura	»	46,612	»
43.	Morreale dott. Salvatore	»	46,60	»
44.	Dolcemascolo dott. Alfredo	»	46,498	»
45.	Siniscaldo dott. Vincenzo	»	46,329	»
46.	Ruffino dott. Antonino	»	46,31	»
47.	Morreale dott. Antonino	»	46,23	»
48.	Placa dott. Antonino	»	45,80	»
49.	Di Giorgio dott. Giuseppe	»	45,755	»
50.	Guarneri dott. Vincenzo	»	45,261	»
51.	Cimò dott. Pasquale	»	45,142	»
52.	Petta dott. Giorgio	»	44,613	»
53.	Giamportone dott. Salvatore	»	44,50	»
54.	Panzarella dott. Giuseppe	»	44,50	»
55.	Veraldi dott. Francesco	»	44,50	»
56.	Caruso dott. Vincenzo	»	44,158	»
57.	Albanese dott. Domenico	»	43,515	»
58.	Giardina dott. Nicolò	»	43,332	»
59.	Re dott. Umberto	»	42,787	»
60.	Di Pasquale dott. Arcangelo	»	42,576	»
61.	D'Anna dott. Carmelo	punti	42,02	su 100
62.	Peralta dott. Ercole	»	41,823	»
63.	Torre dott. Stefano	»	41,721	»
64.	Sannasardo dott. Benedetto	»	41,55	»
65.	Riggio dott. Guido	»	41,448	»
66.	Geraci dott. Luigi	»	41,311	»
67.	Guardì dott. Tommaso	»	41,238	»
68.	Salamone dott. Vito	»	41,068	»
69.	Cascio dott. Rosario	»	41,100	»
70.	Sorce dott. Salvatore	»	40,952	»
71.	D'Angelo dott. Mario	»	40,17	»
72.	Filippone dott. Stefano	»	39,83	»
73.	Genco dott. Francesco	»	39,55	»
74.	Sferlazza dott. Raimondo	»	39,27	»
75.	Longo dott. Francesco	»	39,014	»
76.	D'Alberti dott. Francesco	»	38,844	»
77.	Sgroi dott. Carmelo	»	38,664	»
78.	Del Dastillo dott. Rosario	»	38,564	»
79.	Alaimo dott. Salvatore	»	38,5084	»
80.	Colletti dott. Pellegrino	»	38,50	»
81.	Di Giovanni Antonino	»	37,851	»
82.	Patanè dott. Pietro	»	37,568	»
83.	Giacomarra dott. Michele	»	37,25	»
84.	Brancato dott. Domenico	»	36,000	»
85.	Di Giovanni dott. Giorgio	»	35,90	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio provinciale di sanità pubblica di Palermo, ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 5 aprile 1952

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il decreto prefettizio n. 30730, Div. 3ª, del 5 aprile 1952, col quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1950, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte mediche indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che i seguenti candidati dottori Venuti Mauro, Franco Costantino, Navarra Michele, Rodanò Eugenio, Sidari Carlo, non hanno diritto ad assegnazione di posti in quanto i posti indicati nelle domande secondo l'ordine di preferenza si trovano già occupati da altri concorrenti che li precedono in graduatoria;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Spanò dott. Salvatore: Palermo (borgata);
2) Di Prima dott. Silvestro: Alimena;
3) Rolli dott. Pasquale: Petralia Soprana (2ª condotta);
4) Napoli dott. Damiano: Ficarazzi;
5) Giacalone dott. Tommaso: Lercara Friddi (1ª condotta);
6) Arcidiacono dott. Letterio: Belmonte Mezzagno;
7) Cecchini dott. Salvatore: Montelepre;
8) Favarò dott. Calcedonio: Petralia Sottana (1ª condotta);
9) Trapani dott. Giuseppe: Prizzi;
10) Caronia dott. Cesare: Roccapalumba;
11) Di Paola dott. Vincenzo: Contessa Entellina;
12) Spagnolo dott. Francesco: Ventimiglia di Sicilia.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio provinciale di sanità pubblica di Palermo ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 7 aprile 1952

Il prefetto: VICARI

(1882)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 57272-3/1 del 30 giugno 1950, modificato con decreto prefettizio n. 71821-3/1 dell'8 agosto 1950, con il quale si provvedeva, fra l'altro, a bandire il pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a trentuno concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Bumbaca dott. Rocco . . . punti 59,162 su 100
2. Rantzer dott. Giovanni . » 58,925 »
3. Malgeri dott. Carmelo . . » 56,350 »
4. Collesano dott. Natale . . » 56,287 »
5. Stefini dott. Oscar . » 56,000 »
6. Micheloni dott. Archimede . . » 53,950 »
7. Malventano dott. Pietro . . » 52,937 »
8. Berardi dott. Pasquale . » 51,775 »
9. Zani dott. Pietro » 50,900 »
10. Tento dott. Natale, ammogliato con tre figli » 50,625 »
11. Ortelli dott. Umano, ammogliato con un figlio » 50,625 »
12. Ferrazzi dott. Pietro . . » 49,680 »
13. Meschi dott. Emilio . . » 49,125 »
14. Veniali dott. Mirko . . » 48,412 »
15. Cieri dott. Giuseppe . . » 48,375 »
16. Schena dott. Flaminio . . » 48,250 »
17. Cammarata dott. Nino . » 48,062 »
18. Belloni Gallo dott. Luigi . . » 46,575 »
19. Garlaschi dott. Guido . . » 46,025 »
20. Molteni dott. Renzo . . . . . » 44,625 »
21. Rossi dott. Giulio . . . . » 44,375 »
22. Bozzini dott. Angelo . . . . » 44,250 »
23. Redaelli dott. Pasquale . . . . » 44,062 »
24. Braschi dott. Mauro . . . » 43,750 »
25. Arienti dott. Mario . . . . » 43,560 »
26. Bonvini dott. Ernesto . . punti 43,050 su 100
27. Raimondi dott. Carlo . » 43,000 »
28. Sironi dott. Pier Luigi . » 42,500 »
29. Genderini dott. Giovanni » 42,062 »
30. Manno dott. Giuseppe . » 42,000 »
31. Borella dott. Aristide » 39,770 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 29 marzo 1952

Il prefetto: PAVONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 57272-3/1 del 30 giugno 1950, modificato con decreto prefettizio n. 71821 dell'8 agosto 1950;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato ed assegnati alla condotta medica per ciascuno di essi rispettivamente indicata:

1) Bumbaca dott. Rocco. Milano;
2) Rantzer dott. Giovanni: Milano;
3) Malgeri dott. Carmelo: Pozzuolo Martesana;
4) Collesano dott. Natala: Desio (2ª condotta);
5) Stefini dott. Oscar: Milano;
6) Micheloni dott. Archimede: (nessuna assegnazione);
7) Malventano dott. Pietro: Caponago;
8) Berardi dott. Pasquale: Sesto San Giovanni (3ª condotta).

Nessuna condotta viene assegnata al dott. Micheloni Archimede perchè quelle da lui chieste sono state assegnate a candidati che lo precedono in graduatoria.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 29 marzo 1952

Il prefetto: PAVONE

(1829)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.